



Studio Sarragioto

*Dottori commercialisti * Revisori legali*

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it
Edoardo Franco
edoardofranco@sarragioto.it
Marco Beghin
marco@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 04 del 12/02/2020



REGISTRI CONTABILI ELETTRONICI SENZA OBBLIGO DI STAMPA

Con la modifica dell'art. 7 co. 4-quater del D.L. 357/94, apportata dalla Legge 58/2019, è stato stabilito che i **registri contabili gestiti mediante sistemi elettronici dovranno obbligatoriamente essere trascritti su supporti cartacei soltanto ove richiesto in sede di controllo dagli organi precedenti.**

Ciò significa che i libri, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria ai sensi della legge possono essere tenuti sia su supporto cartaceo (art. 2215 e 2219 C.c.) sia con modalità informatiche (art. 2215-bis C.c.).

Ove la documentazione sia tenuta su supporto cartaceo rimangono fermi gli obblighi di legge di numerazione progressiva delle pagine ed assenza di spazi in bianco, interlinee e abrasioni. In caso di registri contabili tenuti con sistemi meccanografici questi andranno trascritti su supporti cartacei entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel caso invece in cui la documentazione sia tenuta con sistemi elettronici il contribuente rispetterà le disposizioni di legge, anche in difetto di trascrizione dei documenti su supporti cartacei, a condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica:

- la documentazione sui supporti elettronici risulti aggiornata;
- la documentazione possa essere stampata immediatamente su richiesta degli organi precedenti ed in loro presenza.

Pur in mancanza di conferma esplicita da parte dell'Agenzia delle Entrate, la nuova disposizione dovrebbe assumere carattere generale: potranno quindi essere tenuti elettronicamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il libro giornale, il libro degli inventari, i registri Iva, il libro cespiti, il libro mastro, e così via.

La Legge 58/2019 è entrata in vigore dal giorno 30.06.2019, è da ritenere quindi che **l'obbligo di trascrizione su carta dei registri contabili elettronici (diversi da quelli ai fini Iva) sia superato a partire da quelli relativi l'anno d'imposta 2018**, il cui termine di stampa scadebbe il 02.03.2020. Non risulterebbero sanzionabili perciò le omissioni dell'adempimento con scadenza antecedente la data di entrata in vigore della Legge 58/2019.

Anche per i libri tenuti con strumenti informatici rimangono fermi gli obblighi di numerazione progressiva e vidimazione previsti dalla legge. Questi obblighi sono assolti mediante l'apposizione, almeno una volta l'anno, della firma digitale e della marcatura temporale dell'imprenditore o del soggetto da esso delegato. Rimane fermo anche l'obbligo di versare l'imposta di bollo per la tenuta del libro giornale del libro degli inventari.



Per quanto concerne infine **l'obbligo di conservazione** dei registri, libri e altra documentazione tributaria questo può avvenire sia su supporto cartaceo (attraverso la stampa del documento) sia elettronicamente (D.M. 17.06.2014).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Arsego, 12 febbraio 2020

Studio Sarragioto